

TRIBUTI

# ACQUISTO DI AZIENDE IN BASE ALL'IFRS 3 E TRATTAMENTO AI FINI IRES DEL C.D. "UTILE DI BUON AFFARE"



Alberto TRABUCCHI

Dottore Commercialista in Roma e Milano – SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria

Carlo SANNA

Dottore Commercialista in Milano e Torino – SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria

*Con la recente risposta a interpello del 6 agosto 2021 n. 538, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul trattamento fiscale, agli effetti dell'IRES, che un soggetto acquirente IAS-adopter deve riservare all'utile di buon affare rilevato, in base all'IFRS 3, a seguito di un'operazione di acquisto d'azienda posta in essere tra parti indipendenti. La pubblicazione di tale documento di prassi offre l'opportunità per affrontare i tratti essenziali della questione e porre in evidenza le principali incertezze interpretative che ancora caratterizzano la tematica.*

1

## PREMESSA

In base al principio contabile internazionale IFRS 3, l'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda tra parti indipendenti<sup>1</sup> può dare luogo, a certe condizioni, alla rilevazione da parte del cessionario di un componente positivo di Conto economico riferibile in senso lato al c.d. **"utile di buon affare"**.

In particolare, per effetto del c.d. *"acquisition*

*method"* imposto dall'IFRS 3, il soggetto che acquisisce il controllo del compendio aziendale è tenuto a determinare il costo dell'aggregazione e ad allocare tale costo sulle attività acquisite e sulle passività – anche potenziali – assunte, in base ai relativi *fair value*<sup>2</sup>. Laddove detto costo di aggregazione si riveli maggiore rispetto al *fair value* complessivo dell'azienda acquisita, la differenza è da imputare ad avviamento. Nel caso in cui, invece, il predetto costo dell'aggregazione si riveli inferiore rispetto al *fair value* dell'azienda acquisita, il

1 Come noto, indipendentemente dalla loro tipologia giuridica (acquisto/conferimento di azienda, fusione/scissione, ecc.), tutte le operazioni straordinarie vengono distinte nell'ambito del *framework* IAS/IFRS tra operazioni che consentono di acquisire il controllo di un'azienda posseduta da un soggetto terzo (c.d. *"business combination"*) e operazioni preposte alla mera riorganizzazione di aziende all'interno dello stesso gruppo di appartenenza (c.d. *"under common control"*). Le *business combination* ricadono nell'ambito applicativo del principio contabile IFRS 3, mentre per le operazioni *under common control* non esiste tutt'ora un principio volto a regolare la loro rappresentazione contabile. A tal ultimo riguardo, però, si segnala che, nel novembre del 2020, lo IASB ha avviato l'iter per la definizione di un apposito principio contabile (vd. il *"Discussion paper – Business combination under common control"*) che tuttavia, alla data di ultimazione del presente contributo, non è stato ancora rilasciato in versione definitiva.

2 Vd. il § 18 del principio IFRS 3, a mente de quale *"L'acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione"*.